II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 1972
concernente gli aiuti concessi in forza della legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

viste le osservazioni scritte e orali degli Stati membri e degli altri interessati,

I

considerando che, con lettere del 25 novembre 1969 e 11 maggio 1970, il governo belga ha comunicato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge in materia di espansione economica, che istituisce nel Belgio, in sostituzione delle leggi 18 luglio 1959 e 14 luglio 1966 sugli aiuti regionali, un nuovo regime di aiuti a finalità regionale e settoriale ;

considerando che la Commissione ha iniziato, nei confronti del suddetto disegno di legge, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, a motivo della forma e delle modalità di taluni aiuti, nonché della eccessiva genericità e scarsa precisione che caratterizza tale regime generale di aiuti, in mancanza di regolamenti d'applicazione ed in particolare di una definizione delle zone geografiche d'applicazione degli aiuti regionali, che consentono di circoscrivere la portata delle misure previste ;

II

considerando che con il voto del Parlamento belga, il disegno è divenuto la legge sull'espansione economica, promulgata il 30 dicembre 1970 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1971 ;

considerando d'altra parte che sul « Moniteur belge » del 13 gennaio 1971 è stato pubblicato un regio decreto del 6 gennaio 1971, che stabilisce talune misure provvisorie di esecuzione della legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica ;

considerando che con tali misure il Belgio ha contravvenuto alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 93 del trattato e che pertanto l'applicazione degli aiuti previsti nella legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica è irregolare ;

III

considerando che con il regio decreto del 6 gennaio 1971 vengono prorogati regolamenti d'applicazione delle leggi sugli aiuti regionali del 18 luglio 1959 e del 14 luglio 1966 che sono state abrogate, ed in particolare :

— il regio decreto del 27 novembre 1959, che precisa le regioni di sviluppo ;

— il regio decreto del 17 febbraio 1967, che precisa le zone economiche nelle quali trovano applicazione le disposizioni della legge del 14 luglio 1966 ;

che, di conseguenza, le autorità belghe hanno la possibilità di concedere gli aiuti previsti dalla nuova legge in zone geografiche definite in ordine all' applicazione delle leggi abrogate ;

considerando che lo stesso governo belga, prevedendo nella legge del 30 dicembre 1970 la definizione di nuove zone d'applicazione degli aiuti regionali, ha riconosciuto che le zone prese in considerazione dalle leggi abrogate non corrispondono più, per numero e caratteristiche alle necessità dello sviluppo regionale nel Belgio, e che pertanto per una parte delle zone precedentemente definite è venuta meno la necessità di aiuti ;

considerando che infatti in talune regioni, comprendenti zone di notevole importanza, i risultati degli aiuti finora concessi, gli investimenti effettuati, l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione, la dinamica dei redditi, l'espansione economica, lo sviluppo delle infrastrutture relative alle comunicazioni ed ai trasporti e, per alcune zone, la prossimità di un centro economico in espansione, costituiscono altrettante condizioni di fatto che rendono ingiustificata la concessione di aiuti regionali ;

considerando pertanto che una parte degli aiuti regionali applicati in forza della legge del 30 dicembre 1970 è incompatibile con il mercato comune ; che infatti l'erogazione di aiuti agli investimenti in regioni progredite, che non ne hanno bisogno, incide sulla concorrenza e sugli scambi in misura contraria all'interesse comune, in quanto contribuisce ad accrescere lo squilibrio tra le regioni della Comunità, impedendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato ;

IV

considerando che il governo belga, informato dell' irregolarità degli aiuti e della incompatibilità di alcuni di essi con il mercato comune, si è adoperato per definire le nuove zone di sviluppo nel Belgio, tenendo in sospeso da vari mesi le proprie decisioni sulla concessione degli aiuti a finalità regionale ;

considerando che, con lettera del 24 settembre 1971 il governo belga ha comunicato alla Commissione, in conformità del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge che modifica l'articolo 11 della legge sull'espansione economica, nonché un progetto di regio decreto che stabilisce un elenco di nuove zone di sviluppo ; che il governo belga ha comunicato alla Comissione, con lettera dell'11 ottobre 1971, i criteri ed i motivi che hanno presieduto alla determinazione di dette zone di sviluppo ;

considerando che dall'elenco risulta che le nuove zone previste sono localizzate praticamente in tutte le regioni del paese ; che ciascuna delle 9 provincie e 41 su 43 circondari del paese beneficiano di aiuti ; che il punto controverso non investe né l'estensione, né la configurazione delle zone, bensì la situazione delle regioni in cui tali zone sono localizzate ;

considerando pertanto che nella fattispecie si tratta di un regime di aiuti a finalità regionale che interesserebbe il territorio nazionale pressoché nella sua totalità ;

considerando che, data tale mancanza di specificità regionale, gli aiuti sarebbero concessi per regioni nelle quali non trovano giustificazione e sarebbero pertanto incompatibili con il mercato comune ; che la mancanza di specificità regionale è altresì confermata dal fatto che le zone in oggetto non sono state distinte in due categorie, per differenziare l'intensità degli aiuti secondo la gravità dei problemi, come è del resto previsto dall'articolo 11 della legge del 30 dicembre 1970 ;

considerando che la localizzazione delle zone nelle regioni belghe è stata prevista sulla base di una serie di criteri quantitativi destinati a rappresentare i quattro criteri qualitativi stabiliti dall'articolo 11 della legge, e precisamente la sottoccupazione strutturale esistente e prevedibile, il declino reale o imminente di attività economiche importanti, il tenore di vita eccezionalmente basso e la lentezza dell'espansione economica ; che la scelta e l'applicazione dei criteri quantitativi danno luogo ad una ponderazione eccessiva di alcuni di questi criteri e ad un metodo di classificazione di tutte le unità territoriali del paese secondo un sistema di addizione del totale dei punti attribuiti a ciascuna di queste unità territoriali con riferimento al complesso dei suddetti criteri, talché non risultano più manifesti né la natura, né la gravità dei problemi da risolvere, e che questo risultato impedirebbe la corretta applicazione del principio della specificità regionale ;

considerando inoltre che per caratterizzare i problemi socio-economici delle regioni viene impiegato un metodo basato su un eccessivo frazionamento del territorio, senza stabilire tra le situazioni in tal modo circoscritto un rapporto di connessione e senza conferire a questi problemi una sufficiente dimensione regionale ;

considerando che talune situazioni sono definite sulla scorta di statistiche di antica data o irrilevanti ai fini del problema considerato ; che per nessuno dei criteri quantitativi adottati o elaborati si è proceduto alla determinazione di soglie che caratterizzino il significato dei qualificativi usati nell'articolo 11 della legge, quali « eccezionalmente bassi » o « considerevoli », in quanto le situazioni delle unità territoriali sono state definite, con riferimento a tutti i criteri senza eccezione, soltanto mediante scarti rispetto alle medie nazionali calcolate secondo gli stessi metodi, prendendo in considerazione anche il minimo scarto ;

considerando infine, che in forza di deroghe alla suddetta classificazione, inadeguatamente motivate, si procederà alla determinazione di zone di sviluppo in 41 dei 43 circondari, coprendo così il paese di poli di sviluppo ;

V

considerando che nel Belgio esistono regioni per le quali è giustificata la concessione di aiuti a finalità regionale e che una decisione negativa su tutte le nuove zone danneggerebbe ingiustamente tali regioni, perché comporterebbe la necessità di vietare gli aiuti fino a quando non venissero rettamente definite nuove zone ;

considerando che la delimitazione delle zone che necessitano di aiuti può farsi soltanto con un grado di certezza molto variabile da un caso all'altro, fino a quando non siano stati chiariti i problemi tecnici concernenti le statistiche, i criteri quantitativi ed i metodi ; che pertanto una decisione in merito può essere soltanto provvisoria ;

considerando che, in generale, l'esame delle situazioni socio-economiche di carattere regionale non sempre consente di individuare tutti i problemi di maggior rilievo ; che per questo motivo la maggior parte degli Stati membri hanno utilizzato dati statistici raccolti a livello di unità amministrative minori ; che nella fattispecie il governo belga ha proceduto in modo analogo, motivando la determinazione delle zone di sviluppo con i dati raccolti nei circondari, che, secondo le sue dichiarazioni, sono le più piccole unità amministrative relativamente alle quali sono disponibili in tutto il paese i dati statistici necessari ;

considerando pertanto che la Commissione è stata obbligata a basare il proprio giudizio anche sui dati disponibili a livello di circondario, sempre tenendo conto delle correlazioni esistenti tra situazioni finitive ed inquadrando successivamente i problemi nel più ampio contesto dei complessi regionali, onde provvederli di una dimensione regionale sufficiente ;

considerando che, sulla base di vari studi effettuati dalla Commissione, se si utilizzano con prudenza i dati, benché imperfetti, forniti dal governo belga (disoccupazione esistente e prevedibile, declino di talune attività, reddito medio per abitante e ritmo di espansione) e si cerca in tal modo di applicare tutti i criteri qualitativi previsti dalla legge del 30 dicembre 1970, è possibile caratterizzare un gruppo di problemi sulla base dei quali è dato concludere che certe regioni necessitano di aiuti ; che procedendo a controlli con vari dati, scegliendo determinate soglie per caratterizzare i principali fenomeni, evitando ogni formula d'applicazione rigida e meccanica dei criteri, ma tenendo conto della correlazione quantitativa e soprattutto qualitativa fra i criteri stessi, raggruppando le unità territoriali in vari modi per non trascurare le relazioni interregionali è possibile, in virtù del rapporto di reciproca connessione e correlazione tra le situazioni, dare ai problemi identificati una dimensione regionale sufficiente ;

considerando infine che per valutare le situazioni, la Commissione ha tenuto conto anche delle situazioni delle altre regioni della Comunità ; che a questo proposito ha rilevato che, per quanto riguarda il prodotto interno lordo, le due regioni belghe meno favorite raggiungano il 76 % rispetto alla media comunitaria del 1969, mentre il livello più basso della Comunità è del 33 % ; che ha tenuto conto anche delle situazioni delle regioni di frontiera ;

considerando che, sulla base di tutte queste considerazioni, la Commissione è giunta, nell'attuale stato di cose alla conclusione che gli aiuti si giustificano soltanto per le seguenti regioni : nella provincia di Anversa, il circondario di Turnhout ; nella provincia delle Fiandre occidentali, i circondari di Diksmuide, Ieper, Tielt e Veurne ; nella provincia delle Fiandre orientali, i circondari di Eeklo e Oudenaerde ; nella provincia dello Hainaut i circondari di Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies e Thuin ; nella provincia di Liegi, i circondari di Huy, Liegi, Verviers e Waremme ; nella provincia di Limburgo, i circondari di Hasselt, Maaseik, Tongeren ; nella provincia di Lussemburgo, i circondari di Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau e Virton ; nella povincia di Namur, i circondari di Dinant, Namur e Philippeville ;

considerando che spetta al governo belga determinare, all'interno di queste regioni, la localizzazione e l'estensione delle zone di sviluppo, tenuto conto delle esigenze di riassetto territoriale ;

VI

considerando che sulla base delle motivazioni complementari fornite dal governo belga con lettere del 10, 13 e 20 marzo 1972 la Commissione ha potuto verificare che talune situazioni socio-economiche non sono circonscritte alle unità amministrative, bensì interessano anche parte dei circondari vicini, ciò che giustifica la concessione di aiuti a finalità regionale anche alle seguenti zone, previste dal governo belga :

— in prolungamento del circondario di Turnhout, la zona che comprende i comuni di Oostmalle e di Westmalle ;

— in prolungamento del circondario di Turnhout e della provincia di Limburgo, la zona che comprende i comuni di Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Rillaar, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem ;

— il prolungamento del circondario di Oudenaerde, la zona che comprende i comuni di Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleew, Geraardsbergen, Grimmingen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Schendelbeke, Viane, Zandbergen ;

— congiungendo le due parti del circondario di Mouscron, la zona che comprende i comuni di Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem ;

VII

considerando che, indipendentemente dall'esame permanente cui sono soggetti tutti i regimi di aiuti, questa conclusione non può essere che provvisoria, fino a quando non sia possibile chiarire, sulla base di lavori condotti con gli esperti dell'amministrazione belga, tutti gli aspetti tecnici dei problemi relativi alla definizione di zone di sviluppo nel Belgio ; che sulla base di tali lavori e tenuto conto dei risultati che nel frattempo avrà avuto l'applicazione degli aiuti a finalità regionale, occorrerà sottoporre al giudizio della Commissione un nuovo progetto di zone di sviluppo ;

considerando che, data la complessità dei problemi da esaminare e l'importanza degli obiettivi da raggiungere, appare adeguato fissare un termine di due anni per adottare una nuova decisione ;

considerando che per le zone situate nelle regioni in cui saranno concessi gli aiuti, la specificità regionale esige che si proceda ad una differenziazione delle zone in categorie in funzione della gravità dei problemi delle regioni ; che anche l'intensità massima degli aiuti deve essere differenziata secondo questo criterio ; che il progetto di tale differenziazione, di competenza del Regno del Belgio, deve essere comunicato alla Commissione, affinché essa possa pronunciarsi in merito ;

VIII

considerando che, oltre agli aiuti a finalità regionale, la legge del 30 dicembre 1970 contiene, nell'articolo 5, disposizioni di principio che prevedono la concessione di aiuti settoriali in zone diverse da quelle di sviluppo ; che per l'attuazione di tali disposizioni è necessario, a norma di detta legge, un regio decreto che definisca i criteri e le modalità di applicazione di tali aiuti settoriali ; che tali criteri e modalità debbono essere comunicati alla Commissione, affinché questa possa pronunciarsi preventivamente in merito ;

considerando che uno degli elementi fondamentali per valutare gli effetti di aiuti settoriali sulla concorrenza e sugli scambi è costituito dal settore d'applicazione ; che in un regolamento di applicazione delle suddette disposizioni di principio non è praticamente possibile elencare in anticipo i settori beneficiari degli aiuti, anche se in esso vengono definiti i criteri generali di selettività ;

considerando pertanto che la Commissione deve poter pronunciarsi in via preventiva sui casi d'applicazione ; che, quando si tratta di aiuti settoriali, è opportuno distinguere gli aiuti concessi a favore di tutto un settore dagli aiuti accordati ad un numero limitato di imprese ;

considerando che nel caso di aiuti applicati a tutto un settore è sufficiente fornire alla Commissione, come per l'istituzione di un regime di aiuti specifici, le informazioni necessarie concernenti in particolare : le caratteristiche del settore, i problemi da risolvere, gli obiettivi da raggiungere, le modalità e l'intensità degli aiuti ;

considerando invece che nel caso di aiuti settoriali applicati ad un numero limitato di imprese è necessario comunicare alla Commissione i casi individuali e significativi, affinché essa possa pronunciarsi in merito ;

considerando che è pertanto opportuno subordinare la concessione degli aiuti settoriali a condizioni appropriate ;

considerando che, poiché la consistenza degli investimenti è estremamente variabile in quanto dipende dalle caratteristiche dei settori e delle operazioni, nonché dall'entità dell'aiuto, che per uno stesso importo è tanto maggiore quanto minore è l'entità dell'investimento, è opportuno adottare un duplice criterio (entità dell'investimento e entità relativa dell'aiuto) per definire i casi significativi ; che conviene adottare una soglia di 100 milioni di FB per l'entità dell'investimento ed una intensità del 15 % in equivalente-sovvenzione netto (secondo il metodo comunitario di valutazione degli aiuti a finalità regionale) per l'entità relativa dell'aiuto ;

considerando che l'esame dell'incidenza della legge in questione sui settori di prodotti dell'allegato II s'inquadra nella politica degli aiuti in agricoltura, di cui al punto VI della risoluzione del Consiglio del 25 maggio 1971 relativa al nuovo orientamento della politica agricola comune (GU n. C 52 del 27 maggio 1971) e che, d'altra parte, gli aiuti concessi per tali settori ricadono nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio adottate il 17 aprile 1972 sulla riforma dell'agricoltura ; che pertanto la presente decisione non può applicarsi agli aiuti concessi per i prodotti dell'allegato II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio adotta senza indugio le misure necessarie per modificare il regime di aiuti a finalità regionale previsto dalla legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica in modo che la concessione di tali aiuti sia limitata : alle seguenti regioni, all'interno di zone determinabili a discrezione dello Stato : nella provincia di Anversa, il circondario di Turnhout ; nella provincia delle Fiandre occidentali, i circondari di Diksmuide, Ieper, Tielt e Veurne ; nella provincia delle Fiandre orientali, i circondari di Eeklo e Oudenaerde ; nella provincia di Hainaut, i circondari di Ath, Charleroi, Mons, Mouscron, Soignies e Thuin ; nella provincia di Liegi, i circondari di Huy, Liegi, Verviers e Waremme ; nella provincia di Limburgo, i circondari di Hasselt, Maaseik e Tongeren ; nella provincia di Lussemburgo, i circondari d'Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau e Virton ; nella provincia di Namur, i circondari di Dinant, Namur e Philippeville :

— alle seguenti zone :

— in prolungamento del circondario di Turnhout, la zona che comprende i comuni di Oostmalle e di Westmalle ;

— in prolungamento del circondario di Tornhout e della provincia di Limburgo, la zona che comprende i comuni di Aarschot, Averbode, Begijnendijk, Betekom, Booischot, Diest, Heist-op-den-Berg, Langdorp, Messelbroek, Molenstede, Scherpenheuvel, Testelt, Webbekom, Wiekevorst, Zichem ;

— in prolungamento del circondario di Oudenaerde la zona che comprende i comuni di Appelterre-Eichem, Denderhoutem, Denderleeuw, Geraardsbergen, Idegem, Iddergem, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Ninove, Okegem, Onkerzeel, Outer, Viane, Zandbergen ;

— congiungendo le due parti del circondario di Mouscron, la zona che comprende i comuni di Aalbeke, Lauwe, Menen, Rekkem.

Nelle zone d'applicazione delle leggi per lo sviluppo regionale del 18 luglio 1959 e 14 luglio 1966 che non coincidono con le regioni e zone elencate precedentemente, nonché nelle altre zone in cui il Regno del Belgio progetta di erogare misure di aiuto, non possono essere più concessi per nuovi investimenti aiuti a finalità regionale.

Articolo 2

Fatto salvo l'esame permanente di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, il Regno del Belgio comunicherà alla Commissione un nuovo progetto di zone di sviluppo per l'applicazione del complesso di aiuti regionali previsti dalla legge del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica, indicando le zone soppresse e quelle non soppresse, in modo che sia comunque possibile adottare in merito agli aiuti suddetti una nuova decisione entro un termine di due anni.

Il Regno del Belgio adotta, entro il più breve termine, le misure necessarie per differenziare le zone di sviluppo in due categorie, a seconda della gravità dei problemi delle regioni considerate, e per proporzionare a ciascuna di tali categorie l'intensità massima degli aiuti. Dette misure saranno comunicate allo stadio di progetto alla Commissione, in modo che essa possa pronunciarsi in merito.

Articolo 3

La concessione degli aiuti settoriali previsti dall'articolo 5 della legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica è subordinata alle seguenti condizioni :

— le modalità e i criteri di concessione per i quali il citato articolo 5 prevede un regolamento di applicazione, debbono essere comunicati alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito in via preventiva ;

— in caso di applicazione degli aiuti settoriali ad un intero settore, le informazioni concernenti l'istituzione di un regime di aiuti specifici (caratteristiche del settore, problemi da risolvere, obiettivi da raggiungere, modalità e intensità degli aiuti) saranno comunicate alla Commissione affinché essa possa pronunciarsi in via preventiva in merito a tale applicazione ;

— in caso di applicazione di detti aiuti settoriali ad una parte di settore o ad un numero ristretto d'imprese saranno comunicati alla Commissione i casi individuali e significativi di cui all'articolo 4, affinché essa possa pronunciarsi in merito in via preventiva.

Articolo 4

Sono considerati casi significativi d'applicazione degli aiuti settoriali previsti dalla legge belga del 30 dicembre 1970 sull'espansione economica i casi in cui

l'investimento raggiunge e supera l'importo di 100 milioni di FB, indipendentemente dall'entità dell'aiuto, nonché i casi in cui l'entità degli aiuti raggiunge o supera il 15 % in equivalente-sovvenzione netto rispetto all'importo dell'investimento, indipendentemente dall'entità di quest'ultimo.

L'intensità degli aiuti viene calcolata secondo il metodo comunitario di valutazione degli aiuti adottato per l'applicazione dei principi di coordinamento degli aiuti a finalità regionale (1).

Articolo 5

La presente decisione non si applica agli aiuti a finalità regionale e settoriale per la produzione ed il commercio dei prodotti di cui all'allegato II del trattato.

Articolo 6

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente i regimi generali di aiuti a finalità regionale (allegato).

Modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pagg. 10-11).